

STATUTO

I – Definizioni

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione "LibreItalia" (d'ora in avanti denominata Associazione).

La sede è ubicata in via G. Alessi, 1 a Perugia. Una eventuale modifica della sede non costituisce modifica del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 Oggetto

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione intende sviluppare la cultura e le competenze digitali con lo scopo di fornire a tutti i cittadini uguali opportunità di accesso alle tecnologie e uguali possibilità di partecipazione, tramite gli strumenti ICT, alla società della conoscenza. Scopo dell'associazione è svolgere attività di promozione della cultura del software libero e degli open data in ambito pubblico e privato, anche al fine di ridurre il divario digitale (digital divide), considerato oggi una nuova forma di emarginazione sociale.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:

- a) favorire lo sviluppo, la diffusione e la promozione della suite LibreOffice e degli strumenti software complementari come strumenti liberi di produttività individuale e automazione d'ufficio, in grado di ridurre il digital divide e di abbattere le barriere all'accesso degli strumenti di information technology alle fasce più deboli della popolazione;
- b) contribuire alla diffusione del Software Libero in ogni ambito, sia pubblico che privato e in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, come strumento di diffusione della conoscenza e di crescita della cultura digitale da parte dei giovani;
- c) favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali - soprattutto da parte di giovani - nelle aree delle adozioni di Software Libero, dello sviluppo di Software Libero, del supporto e della formazione sul Software Libero;
- d) promuovere l'uso e la diffusione dei formati aperti e liberi con particolare riferimento all'Open Document Format (ODF), come strumento in grado di favorire l'interoperabilità e quindi la diffusione e lo scambio della conoscenza, in modo trasversale tra tutte le fasce della popolazione e in modo particolare tra i giovani, e l'accesso senza limitazione alcuna ai dati e alle informazioni;
- e) contribuire alla diffusione di un'opinione corretta e della consapevolezza fra gli utenti di strumenti informatici della peculiarità del Software Libero e dei formati liberi con particolare riferimento al Open Document Format (ODF), del loro valore e della loro posizione centrale in una società libera e aperta.
- f) Promuovere la pubblicazione e l'uso di dati aperti (Open Data) e diffondere la cultura dell'accesso libero ed universale alle informazioni ed alle risorse di rete (Open Access) perché il monopolio delle idee è uno dei limiti allo sviluppo culturale di tutti;
- g) operare nel settore della formazione sul software e della ricerca sugli strumenti software e sui linguaggi di programmazione, nel settore dell'editoria e della diffusione della cultura legata al software;
- h) promuovere e organizzare eventi, manifestazioni, convegni e incontri - procedendo, se necessario, alla pubblicazione degli atti - e qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire un contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione stessa e il Pubblico;
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) realizzare un sito web, quale punto di riferimento per discussioni, dibattiti e pubblicazioni, coerenti con gli scopi associativi;
- k) raccogliere, preparare e diffondere materiale informativo e promozionale su LibreOffice e software libero;

- l) collaborare con o partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, che perseguono finalità e scopi analoghi a quelli dell'Associazione (l'Associazione potrà anche, se lo ritiene opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti);
- m) organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, fiere, intesi come momenti di divulgazione e crescita culturale nell'ambito dell'alfabetizzazione informatica;
- n) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di ottenere risorse finanziarie e materiali, funzionali al raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non direttamente connesse alle medesime, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si estinguerà se il numero totale dei Soci si ridurrà a meno di quattro.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

Solo se necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, e in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

II - I Soci

Art. 6 - Composizione dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'Associazione è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e ne condividono il raggiungimento degli obiettivi.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di respingerla qualora vi siano validi motivi.

La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello Statuto.

Sia i Soci Fondatori che i Soci Ordinari si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dall'assemblea dei Soci.

Il pagamento della quota annuale costituisce implicita conferma di iscrizione all'Associazione, senza che altri atti siano pertanto necessari.

Art. 7 - Diritti del socio

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Tutti i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e la possibilità di far parte degli Organi Direttivi.

Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari minorenni è esercitato per mezzo del genitore o tutore legale.

I Soci Fondatori e Ordinari hanno anche diritto di accesso ai locali sociali, di frequenza alle manifestazioni e ai corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Art.8 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea e degli Organi Sociali;
- b) comportarsi in modo da non gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Recesso del socio

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Nessuna quota associativa può essere restituita al socio uscente.

Art. 10 - Esclusione del socio

Il socio è escluso dall'Associazione in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il mese di febbraio o per i seguenti motivi:

- a) per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali
- b) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti

III - Organi Sociali

Art. 11 - Composizione degli organi sociali

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Fondatori e Ordinari maggiorenni. Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari minorenni è esercitato per mezzo del loro tutore legale. Sono ammesse deleghe di voto, conferite per iscritto e firmate tramite apposito modulo approntato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le deleghe di voto non possono in ogni caso eccedere il numero di cinque per ogni socio.

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Essa delibera:

- a) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) sul bilancio di previsione;
- c) sull'entità della quota associativa;
- d) sulla decisione del numero dei componenti del successivo Consiglio Direttivo;
- e) sulla nomina dei componenti del successivo Consiglio Direttivo;
- f) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 13).

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo;
- b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso una sede ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica e Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente.

Può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti (qualora nominato) o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente.

Può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti (qualora nominato), la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

L'avviso di convocazione è recapitato per via elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, con il relativo ordine del giorno.

Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare sui temi previsti nell'ordine del giorno e, eventualmente, su temi di cui la maggioranza dei presenti ammette alla discussione.

È possibile partecipare all'Assemblea anche tramite strumenti di telecomunicazione audio e/o video.

Art. 15 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere riunita in sessioni Ordinarie o in sessioni Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (o rappresentanza) della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza (o rappresentanza) di almeno due terzi dell'insieme formato dai Soci Fondatori più i Soci Ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza (o rappresentanza) del 25% dell'insieme formato dai Soci Fondatori più i Soci Ordinari.

Art. 16 - Verbalizzazione

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un segretario. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione, le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, e in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art. 17 - Delibere Assembleari

Sia L'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno e secondo l'eccezione prevista dall'Art. 14.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante delega.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Art. 18 - Assemblee telematiche

Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

IV - Il Consiglio Direttivo

Art. 19 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di consiglieri che va da 3 a 9. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione.

Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa annuale può candidarsi. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno due settimane prima della votazione, per permettere la pubblicazione di una lista di persone eleggibili.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Non più del 25% dei Consiglieri eletti possono possedere o essere dipendenti e/o membri della stessa organizzazione/società/associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. Il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria seguendo la graduatoria dei Consiglieri non eletti, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dall'Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art. 20 - Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Vicepresidenti Aggiunti, allo scopo di meglio coordinare i vari settori in cui si articolerà il lavoro della Associazione per raggiungere i fini istituzionali.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo e i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 22 - Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di aprile.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 23 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno i $\frac{2}{3}$ dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del consiglio direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 24 - Delibere telematiche

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

Art. 25 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il consiglio direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) un news server;
- d) appositi canali tramite cui tenere le Assemblee Telematiche;
- e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo e, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.

L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

Art. 26 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, privo di rilevanza esterna, che svolge funzioni consultive e di proposta per il Consiglio, assistendo quest'ultimo, su richiesta del medesimo, con pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica, giuridica e scientifica.

Il Comitato Tecnico Scientifico ed il suo Coordinatore sono nominati con apposito atto deliberativo dal Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico può variare da un minimo di tre a un massimo di undici. I componenti sono scelti in base alle loro comprovate competenze attinenti ai settori di attività scientifica, didattica, giuridica ed amministrativa dell'Associazione. La composizione, la nomina e le norme di funzionamento del Comitato sono regolati con apposito atto del Consiglio Direttivo. L'incarico è incompatibile con quello di componente di uno degli altri Organi dell'Associazione. I membri del Comitato restano in carica per un periodo di due anni e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico Scientifico decide validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti, prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci. Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato il Consigliere delegato al coordinamento tecnico delle attività dell'Associazione (CTO).

Ai componenti il Comitato Tecnico Scientifico ed al Coordinatore spetta soltanto il rimborso eventuale delle spese effettivamente sostenute per adempiere ad incarichi formalmente affidati loro dal Consiglio Direttivo e regolarmente svolti nell'interesse dell'Associazione.

V - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 – Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi degli organismi internazionali;

- e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali

Art. 27 – Somme versate

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

VI - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 28 – Libri contabili

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 28 - Bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 29 - Rendiconto

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Varie

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.